



OSSERVATORIO
DEI BILANCI



ORGANISMO
ITALIANO DI
CONTABILITÀ



Università
degli Studi di
Messina



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

OIC N.5 – BILANCI DI LIQUIDAZIONE REPORT SULLA COMPLIANCE

Settembre 2021

Carmelo Marisca
Università degli Studi di Messina
Giorgio Ricciardi, Gianmarco Salzillo
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Silvia Persichetti
Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità)

Osservatorio dei bilanci e della comunicazione economico – finanziaria

INDICE

1. Introduzione	3
2. La comunicazione economico-finanziaria	4
3. Riforma del diritto societario ed OIC N.5	6
4. OIC N. 5 e Compliance	8
4.1. Descrizione del campione analizzato	8
4.2. Risultati dell'indagine	11
4.3. L'analisi di correlazione	21
5. Conclusioni	24

1. Introduzione

Con l'approvazione del D.lgs. n. 6/2003, avente ad oggetto la riforma del diritto societario, la disciplina della liquidazione delle società di capitali è mutata significativamente. Le novità più significative riguardano i poteri degli amministratori e dei liquidatori, l'introduzione dell'esercizio provvisorio e la categoria dei bilanci di liquidazione. Relativamente a quest'ultimo aspetto, il Legislatore è intervenuto, in particolare, sugli obblighi di rendicontazione economico-finanziaria delle società in liquidazione, disciplinandone puntualmente il contenuto, l'articolazione e l'estensione. Facendo seguito alla nuova ed articolata disciplina, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato uno specifico principio contabile, denominato OIC N.5 "Bilanci di liquidazione", per le imprese "OIC compliant". Lo scopo del citato principio è quello di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci e degli altri documenti contabili previsti in sede di liquidazione, individuandone i criteri di redazione. Considerando la portata innovativa della nuova disciplina, la natura peculiare delle società in liquidazione e gli effetti generati dall'OIC N. 5, gli autori sono del parere che sia di grande interesse, sia da un punto di vista pratico sia teorico, sottoporre lo standard contabile ad un processo – seppur parziale, perché concentrato unicamente sul grado di compliance da parte delle aziende e sulle determinanti dello stesso – del c.d. processo di post implementation review (PIR). Infatti, facendo riferimento, in particolare, agli ultimi quindici anni, organismi centrali come l'International Accounting Standards Board (IASB), il Financial Accounting Standards Board (FASB) e, più recentemente, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si impegnano a condurre la post implementation review dei loro standard. La post implementation review (PIR) costituisce la fase finale del processo di definizione degli standard e – sviluppando un'ampia analisi costi-benefici, analizza, nello specifico, gli effetti di un principio contabile dopo la sua implementazione, valutandone l'efficacia ed esaminando eventuali problemi di attuazione.

In quest'ottica, il presente lavoro, in via solo preliminare, ha l'obiettivo di approcciare al processo di post implementation review attraverso un'indagine sul grado di compliance delle aziende in liquidazione al principio contabile OIC N. 5. A tal fine, il report è diviso in 3 sezioni. La prima sarà dedicata all'importanza della disclosure economico-finanziaria nell'ambito della comunicazione dell'impresa, con uno specifico approfondimento alle situazioni di liquidazione volontaria. La seconda parte, invece, presenterà il campione oggetto di indagine ed i risultati dell'analisi condotta. La terza, infine, offre talune considerazioni conclusive e riflessioni per successive analisi.

2. La comunicazione economico-finanziaria

L'impresa sviluppa e pone in essere dei processi di comunicazione esterna al fine di soddisfare le esigenze informative di una moltitudine di soggetti che, a vario titolo, interagiscono ed intrattengono con essa delle relazioni di diversa natura. In tale prospettiva, al fine di operare con il carattere della durabilità, l'impresa deve instaurare e mantenere con l'ambiente esterno un equilibrio continuo nel tempo, alimentato da processi informativi atti a edificarne un'identità fondata sulla fiducia, sul consenso e sulla credibilità riconosciuta ed accettata dai propri interlocutori.

Nell'ambito della comunicazione d'impresa, fondamentale rilevanza assume quella economico-finanziaria deputata alla disseminazione a vantaggio di tutti gli stakeholder di informazioni in ordine alla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della stessa. Per il tramite di processi informativi economico-finanziari, in sostanza, l'impresa costruisce il consenso e consolida la fiducia dei propri interlocutori, che nutrono un fabbisogno conoscitivo in ordine allo sviluppo prevedibile, all'andamento e alla sopravvivenza della stessa.

Una comunicazione economico-finanziaria veritiera, completa, trasparente e comparabile, riduce il grado di incertezza dei giudizi degli interlocutori esterni, implicando una minore percezione della rischiosità delle proprie scelte; al contrario, una comunicazione economico-finanziaria insufficiente ed inappropriata potrebbe invece essere intesa come volontà di mantenere segrete informazioni di primaria importanza (gap di trasparenza), ovvero come incapacità di cogliere e di rappresentare l'evoluzione reddituale, finanziaria e patrimoniale della stessa (gap di competenza). Ciò premesso, in prospettiva longitudinale, la comunicazione economico-finanziaria caratterizza tutte le diverse e consequenziali fasi della vita dell'impresa, assumendo connotazioni, forme e significati differenti in ragione dell'evoluzione dei fabbisogni informativi da soddisfare. Nelle fasi pre-istituzionale e della nascita, in ottica esclusivamente previsionale, la comunicazione economico-finanziaria è rappresentata da proiezioni relative ai risultati economici e finanziari prospettici, per consentire agli investitori ed ai finanziatori la valutazione della redditività attesa, del fabbisogno di capitale necessario, nonché della capacità futura di rimborso del debito alle condizioni pattuite. Nella fase di funzionamento e terminale, invece, particolare rilevanza assume la rendicontazione economico-finanziaria obbligatoria volta a rappresentare, a consuntivo, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Se, pertanto, la comunicazione economico-finanziaria può essere considerata come un carattere distintivo dell'impresa che contribuisce prioritariamente a determinarne le sorti durante l'intero arco della sua esistenza, dalla

genesi alla fine, è da evidenziare che in dottrina e nella prassi l'attenzione è stata in passato prevalentemente rivolta alle fasi pre-istituzionale e di funzionamento della stessa, con una conseguente minore focalizzazione su quella terminale, sovente volta a coglierne soltanto le dinamiche patologiche e le correlate cause scatenanti e determinanti.

La riforma del diritto societario, che ha introdotto significative innovazioni con riguardo alla disciplina delle società in liquidazione, unitamente alla crisi finanziaria manifestatasi a livello internazionale a partire dal 2008, hanno tuttavia sottolineato l'importanza di una approfondita analisi sulla comunicazione economico-finanziaria da produrre e divulgare nel corso della fase conclusiva della vita aziendale e dato un certo impulso agli studi su detta tematica.

Oggi, alla luce della situazione emergenziale in atto dovuta al Covid-19 ed all'impatto che questa sta avendo e avrà sulle imprese negli anni a venire, la rendicontazione economicofinanziaria delle imprese nella fase terminale della loro esistenza è divenuta una tematica ancor più di interesse e di grande attualità.

Con l'inizio della procedura di liquidazione si dà avvio alla fase conclusiva della vita dell'impresa, volta alla liquidazione dell'attivo e, ove possibile, all'estinzione delle passività e alla ripartizione del residuo. La liquidazione, pertanto, è costituita dal complesso delle operazioni finalizzate alla cessione individuale o in blocco delle attività, all'estinzione con il ricavato delle passività, nel loro complesso o in proporzione, ed all'eventuale ripartizione del residuo tra i soci. Tenuto conto della consistenza e della qualità del patrimonio, nonché della complessità delle operazioni che possono contraddistinguerla, la liquidazione può essere molto articolata e può protrarsi anche per diversi anni; può inoltre essere caratterizzata dalla necessità di continuare a svolgere l'attività d'impresa (esercizio provvisorio) per una migliore realizzazione dell'attivo.

Pertanto, anche durante la fase terminale, l'impresa intrattiene significative relazioni con gli interlocutori esterni e, conseguentemente, deve soddisfarne le esigenze informative in termini economico-finanziari.

3. Riforma del diritto societario ed OIC N.5

La riforma del diritto societario, attuata in Italia a partire dal 2004, ha significativamente innovato la disciplina della liquidazione delle società di capitali. Più nello specifico, il Legislatore è intervenuto sia sulla disciplina propria della liquidazione, che sui relativi obblighi di rendicontazione economico-finanziaria, disciplinandone puntualmente il contenuto, l'articolazione e l'estensione.

Con riguardo al primo aspetto, per quanto qui d'interesse:

- nelle more del subentro dell'organo di liquidazione, sono stati circoscritti i poteri di gestione dell'organo di amministrazione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486 C.C.);
- è stata specificamente prevista la possibilità per l'assemblea dei soci di individuare i criteri in base ai quali deve articolarsi la liquidazione, ivi compresa la facoltà, per evitare la dispersione del valore rappresentato dall'avviamento e dagli intangibili in funzione del migliore realizzo, di disporre l'esercizio provvisorio dell'intera azienda, ovvero di uno o più dei suoi rami, analogamente a quanto già previsto dall'art. 104 L.F. (art. 2487 C.C.);
- del pari, è stata espressamente contemplata la possibilità di revocare lo stato di liquidazione, eliminando la causa che ha determinato lo scioglimento della società (art. 2487-ter C.C.);
- è stata esplicitata la possibilità per l'organo di liquidazione di porre in essere, salvo diverse disposizioni statutarie, ovvero limitazioni adottate in sede di nomina, tutti "gli atti utili" per la procedura, eliminando il rinvio all'art. 2279 C.C., relativo al divieto di compiere nuove operazioni previsto invece per le società semplici (art. 2489 C.C.);
- è stata contemplata la possibilità per l'organo di liquidazione di ripartire acconti ai soci, a condizione che dai bilanci emerga la disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali (art. 2491 C.C.).

In merito, invece, al secondo profilo, relativo agli obblighi di rendicontazione economico-finanziaria durante la liquidazione volontaria, la normativa civilistica, così come riformata, prevede:

- l'obbligo di consegna da parte dell'organo di amministrazione a quello di liquidazione dei libri sociali, di una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, nonché di un rendiconto sulla gestione relativo al periodo compreso tra la data dell'ultimo bilancio approvato e l'inizio della liquidazione (art. 2487-bis C.C.);

- l'obbligo di indicare nel primo bilancio successivo alla nomina dell'organo di liquidazione delle variazioni intervenute nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, indicando le ragioni e le conseguenze di tali variazioni, nonché quello di allegare la documentazione ricevuta dall'organo di amministrazione a seguito delle consegne (art. 2490, comma 4, C.C.);
- la predisposizione dei bilanci intermedi di liquidazione (art. 2490, comma 1, C.C.);
- il contenuto essenziale della relazione sulla gestione rappresentato dall'illustrazione dell'andamento, delle prospettive, anche temporali, della liquidazione, nonché dai principi e criteri adottati per realizzarla (art. 2490, comma 2, C.C.);
- in caso di esercizio provvisorio, anche limitato ad un ramo d'azienda, la necessità di indicare separatamente nel bilancio le relative poste, nonché nella relazione le ragioni e le prospettive della continuazione (art. 2490, comma 5, C.C.);
- la necessità di indicare e motivare nella nota integrativa i diversi criteri di valutazione adottati, ivi inclusi quelli relativi alle voci di bilancio afferenti allo svolgimento dell'esercizio provvisorio (art. 2490, comma 3, C.C.);
- il rinvio, per quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, alle disposizioni relative al bilancio d'esercizio, contenute negli artt. 2423 e seguenti (art. 2490, comma 1, C.C.);
- al termine, la predisposizione del bilancio finale di liquidazione, con l'eventuale piano di riparto del residuo ai soci (art. 2492 C.C.).

Facendo seguito alle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e alla specifica ed articolata disciplina della rendicontazione economico-finanziaria durante il procedimento di liquidazione, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato uno specifico principio contabile, denominato OIC N.5 "Bilanci di liquidazione", per le imprese "OIC compliant".

Lo scopo del citato principio è quello di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci e degli altri documenti contabili previsti in tema di liquidazione volontaria, in via principale e diretta, individuandone i criteri di redazione. Inoltre, il documento è applicabile anche alle società di persone ed alle società cooperative. Il documento, adottato nel 2008, si articola nei seguenti otto capitoli, oltre ad una sezione finale contenente le osservazioni proposte dall'ISVAP:

- 1) Sintesi dell'attuale disciplina civilistica della liquidazione volontaria delle società di capitali;
- 2) La gestione dell'impresa nella fase di liquidazione: caratteristiche e limiti;
- 3) La fase pre-liquidatoria: la successione tra amministratori e liquidatori;

- 4) Il bilancio iniziale di liquidazione;
- 5) Il bilancio intermedio annuale di liquidazione;
- 6) Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto;
- 7) Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del "going concern";
- 8) Gli effetti della revoca della liquidazione sui criteri di redazione dei bilanci.

4. OIC N.5 e compliance

Tenuto conto di quanto sopra, il presente report è volto ad indagare il grado di compliance al richiamato OIC n.5 delle imprese, nella fase terminale della loro esistenza. Più nello specifico, la necessità di condurre un'indagine di tal tipo è scaturita dalle seguenti considerazioni:

- a più di dieci anni dalla sua adozione, l'OIC n.5 dovrebbe ormai costituire una prassi ampiamente diffusa e consolidata tra le imprese in liquidazione;
- detto processo di uniformazione della prassi contabile all'OIC n.5, inoltre, dovrebbe aver subito un'accelerazione a seguito della crisi finanziaria diffusasi a livello mondiale a partire dal 2008, che ha determinato un significativo incremento delle imprese che affrontano la fase terminale della loro esistenza;
- nonostante ciò, molteplici sono state le sollecitazioni a livello istituzionale, scientifico e professionale, volte a segnalare una limitata conformità della rendicontazione delle imprese in liquidazione ai principi ed ai criteri contenuti nell'OIC n.5.

Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili in ordine al grado di compliance all'OIC n.5, è stato osservato un campione di società di capitali in liquidazione. Nel prosieguo, dopo averne brevemente descritto la composizione e le caratteristiche, verranno illustrate le evidenze risultanti dall'analisi condotta.

4.1. Descrizione del campione analizzato

Il campione osservato è composto da 101 società di capitali in liquidazione. L'indagine è stata quindi condotta attraverso l'esame dei bilanci depositati dalle società stesse presso il registro delle imprese. Per una migliore comprensione delle evidenze, illustrate nel paragrafo che segue, sembra preliminarmente opportuno effettuare alcune considerazioni in merito alle peculiarità del campione osservato. Con riguardo alla distribuzione per area geografica delle società (Figura 3.1), si riscontra una significativa concentrazione nel Nord Italia (59%). Le società localizzate al Centro rappresentano invece il 18%, mentre quelle al Sud e nelle Isole si attestano su un valore pari al 23%.




Figura 3.1 – Distribuzione per area geografica.

Se si osserva, poi, la distribuzione su scala regionale (Figura 3.2), è possibile rilevare una prevalenza delle imprese localizzate in Lombardia (28%), nel Lazio (15%), in Sicilia e in Toscana (12% ciascuna), nonché in Campania (8%).




Figura 3.2 – Distribuzione su scala regionale.

Spostando l'attenzione sul soggetto economico (Figura 3.3), l'insieme si compone per il 78% da società private e per il 22% da società pubbliche¹.

¹Con riguardo alla fattispecie delle società pubbliche individuate nella presente indagine, si rinvia all'art. 2, D.Lgs. n.175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica").




Figura 3.3 – Natura privata o pubblica delle società.

Relativamente al settore di attività (Figura 3.4), si osserva la prevalenza di società operanti nel settore immobiliare (44%), probabilmente a causa del fisiologico ciclo di vita di detta tipologia di imprese nel contesto attuale. Seguono poi, in termini di rappresentatività, il settore dei servizi (25%), quello industriale (18%), nonché quelli finanziario (7%) e del commercio (6%).




Figura 3.4 – Settore di attività.

In conclusione, il campione censito, nel suo complesso, tenuto conto dell'ampiezza, della distribuzione geografica e dei settori di attività considerati, sembra sufficientemente diversificato ed idoneo a consentire quantomeno di individuare alcune tendenze di fondo riscontrabili nella prassi, offrendo, inoltre, diversi spunti di riflessione.

4.2. Risultati dell'indagine

Come in precedenza anticipato, l'analisi è stata condotta sui bilanci di 101 società di capitali in liquidazione. Di queste, soltanto tre società hanno previsto la continuazione dell'attività d'impresa (esercizio provvisorio) durante la fase di liquidazione. Più nello specifico, nel 29% dei casi è stato esaminato il primo bilancio annuale di liquidazione; nel restante 71% dei casi, invece, sono stati oggetto di osservazione i bilanci intermedi successivi al primo. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili a valutare il grado di compliance dei bilanci in esame, l'attenzione è stata focalizzata sui principi e sui criteri contenuti nell'OIC n.5 che si contraddistinguono per una sostanziale differenziazione rispetto a quelli previsti per la redazione del bilancio ordinario d'esercizio, nonché sulle caratteristiche proprie e specifiche previste per i bilanci di liquidazione.

In considerazione di ciò, hanno formato oggetto specifico d'esame e di riscontro:

- a) il fondo per costi ed oneri di liquidazione (OIC 5, par. 4.3.2, Sez. C, n.1);
- b) la rilevazione dei costi e degli oneri di liquidazione (OIC 5, par. 4.3.2, Sez. C, n.3);
- c) i criteri di valutazione applicati (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C);
- d) i compensi previsti per i sindaci ed i liquidatori (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C);
- e) i criteri di svolgimento e l'andamento della liquidazione (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C e D);
- f) i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C);

Con riguardo al primo bilancio annuale di liquidazione, l'analisi ha inoltre riguardato:

- g) il bilancio iniziale di liquidazione e gli allegati obbligatori (OIC 5, par. 5.2.2);
- h) il prospetto di confronto (OIC 5, par. 5.2.2).

Nello specifico, l'analisi è stata condotta sia in termini quantitativi, osservando il numero di aziende compliant con i criteri sopraelencati, sia in termini qualitativi, riportando, all'interno di box illustrativi dedicati, il contenuto delle informazioni riportate nei bilanci esaminati.

Ciò premesso, si illustrano i risultati emersi dall'indagine condotta.

a) fondo per costi ed oneri di liquidazione

In merito alla costituzione di un fondo per i costi e gli oneri di liquidazione, previsto dal par. 4.3.2, Sez. C, n.1, deputato a rappresentare i costi e gli oneri, al netto dei proventi, previsti per tutta la durata della liquidazione, con funzione di parziale copertura degli stessi, l'indagine ha evidenziato che soltanto il 63% delle imprese ha stanziato detto fondo (Figura 3.5).




Figura 3.5 – Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Relativamente all'analisi di carattere qualitativo, avendo l'obiettivo di indagare in dettaglio sull'informativa economico-finanziaria delle aziende in liquidazione oggetto di analisi, di seguito si riporta il contenuto delle informazioni relative alla costituzione del fondo per i costi e gli oneri di liquidazione estratte dal bilancio di una delle aziende che ha stanziato il suddetto fondo.

Prospetto	Sezione	Contenuto
Nota Integrativa	Fondo per Rischi e Oneri	<p>I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili con esattezza l'ammontare o la data di manifestazione.</p> <p>Gli stanziamenti effettuati riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione.</p> <p>Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.</p> <p>Si segnala che a partire dalla data dell'inizio della liquidazione, in ossequio a quanto disposto dall'OIC 5, è stato costituito uno specifico fondo per costi e oneri di liquidazione, che ricomprende l'ammontare complessivo (attualmente stimabile con attendibilità) dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. Il fondo, in particolare, fa riferimento ai costi ed oneri che siano diversi dai costi e oneri per la gestione dell'azienda di cui prosegue l'attività.</p> <p>La contropartita del fondo iniziale per costi ed oneri di liquidazione, in ossequio a quanto disposto dall'OIC 5, non è stata iscritta nel conto economico ma è, invece, compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione", imputata al Patrimonio Netto.</p>

Box 1 – Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

b) rilevazione dei costi e degli oneri di liquidazione

Ancora più significativo sembra essere quanto emerso per i costi e gli oneri di liquidazione che sono stati compiutamente rilevati attraverso la movimentazione del citato fondo soltanto da un numero molto esiguo di imprese, pari all'11% di quelle incluse nel campione (Figura 3.6).




Figura 3.6 – Rilevazione dei costi e degli oneri di liquidazione

Per quanto concerne il contenuto delle informazioni fornite dalle aziende che hanno correttamente rilevato i costi e gli oneri di liquidazione, a seguito di un'attenta analisi dei bilanci oggetto di indagine, si evidenzia che le voci di costo da iscrivere nel fondo di liquidazione, nella maggior parte dei casi, fanno riferimento a: i) fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione; ii) oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti; iii) compensi ai liquidatori.

c) criteri di valutazione applicati

Relativamente alle informazioni da fornire in nota integrativa, assume particolare rilevanza l'indicazione e la motivazione dei criteri di liquidazione adottati durante la fase di liquidazione (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C). Dai risultati dell'analisi condotta, questi non sono stati esplicitati e descritti dal 9% delle società considerate (Figura 3.7).




Figura 3.7 – Criteri di valutazione applicati

Nello specifico, le informazioni relative ai criteri di valutazione applicati sono riportate nella parte iniziale della nota integrativa, immediatamente dopo la sezione dedicata ai criteri di formazione del bilancio. Il box n. 2 riporta un esempio del contenuto di tali informazioni, con riferimento ad una delle aziende che è risultata compliant al criterio oggetto di indagine.

Prospetto	Sezione	Contenuto
Nota Integrativa	Criteri di Valutazione	<p>Come indicato dai principi contabili di riferimento (OIC 5), il presente bilancio è stato redatto tenendo presente l'avvenuta liquidazione in data 5 maggio 2016.</p> <p>Nella formazione del bilancio si è quindi tenuto presente del venir meno del presupposto di continuità aziendale e sono state apportate le rettifiche di liquidazione relative in particolare alla svalutazione delle attività ed alla rilevazione di passività derivanti dallo stato di liquidazione; inoltre gli attivi sono stati tutti classificati nell'attivo circolante.</p> <p>I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 sono caratterizzati dalla valutazione delle attività solo in base al valore di realizzo e delle passività in base al valore di estinzione stimabile all'interno della liquidazione.</p>

Box 2 – Criteri di valutazione applicati.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che le società che non hanno fornito informazioni in merito ai criteri di valutazione adottati appartengono alla categoria delle micro-imprese e, per questo motivo, non tenute alla redazione, ai sensi dell' art. 2435 ter del Codice Civile, della nota integrativa², il prospetto previsto per la comunicazione del criterio oggetto di indagine. Premesso ciò, il box successivo mostra, a titolo d'esempio, tutte le informazioni fornite, ad integrazione dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, da una delle nove micro imprese appartenenti al campione.

Prospetto	Sezione	Contenuto
N/A	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro	<p>Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter del Codice Civile. Sempre in virtù dell'articolo 2435-ter del C.C. non si procede alla redazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del rendiconto finanziario; - della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 C.C. numeri 9 e 16; - della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del C.C. sono di seguito esposte. <p>Ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori, né ai sindaci in quanto non nominati. Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte: - la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
N/A	Bilancio micro altre informazioni	<p>Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.</p>

Box 2.1 – Criteri di valutazione applicati. Micro Imprese.

²In particolare, in virtù dell' art. 2435 ter del Codice Civile, le micro-imprese non sono tenute alla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

d) compensi previsti per i sindaci ed i liquidatori

I compensi spettanti ai sindaci e ai liquidatori, come già accennato, rappresentano una delle voci di costo più significative relativamente al totale dei costi sostenuti per la liquidazione. Come previsto dal OIC 5, par. 5.2.1, lett. C la nota integrativa deve indicare i compensi annui dei sindaci e dei liquidatori. A tal proposito, sotto il profilo della compliance, è stato osservato che nel 30% dei casi (Figura 3.8) non sono stati indicati i suddetti compensi.




Figura 3.8 – Compensi previsti per i sindaci ed i liquidatori

Prendendo come riferimento le 71 aziende che hanno indicato, come previsto dall'OIC 5, all'interno della nota integrativa i compensi spettanti a liquidatori e sindaci, è stato osservato che nella maggior parte dei casi, l'informazione è fornita attraverso la predisposizione di un'apposita tabella così come mostrato nel box successivo.

Prospetto	Sezione	Contenuto								
Nota Integrativa	Compensi amministratori e sindaci	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Compensi a amministratori</td><td>6.739</td></tr><tr><td>Compensi a sindaci</td><td>28.797</td></tr><tr><td>Totale compensi a amministratori e sindaci</td><td>35.536</td></tr></tbody></table>		Valore	Compensi a amministratori	6.739	Compensi a sindaci	28.797	Totale compensi a amministratori e sindaci	35.536
			Valore							
		Compensi a amministratori	6.739							
		Compensi a sindaci	28.797							
Totale compensi a amministratori e sindaci	35.536									

Box 2 – Criteri di valutazione applicati.

e) criteri di svolgimento ed andamento della liquidazione

Spostando l'attenzione verso la relazione sulla gestione, l'OIC n.5 stabilisce che questa, tra le altre, deve contenere le eventuali specifiche indicazioni, deliberate dall'assemblea dei soci in sede di nomina, sui criteri con i quali deve svolgersi la liquidazione. In aggiunta, le società in liquidazione devono fornire informazioni sull'andamento della liquidazione nell'esercizio, con riferimento al realizzo delle attività, all'estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività. Relativamente al campione analizzato, risulta che soltanto il 40% delle società illustra ed espone i criteri di svolgimento ed esclusivamente il 67% delle stesse fornisce dati ed informazioni utili sull'andamento.




Figura 3.9 – Criteri di svolgimento della liquidazione.




Figura 3.10 – Andamento della liquidazione.

Osservando, invece, il profilo qualitativo occorre evidenziare due aspetti: a) le aziende che hanno riportato nella relazione sulla gestione le informazioni relative all'andamento della liquidazione tendono a suddividere il contenuto in due macroaree: i) riepilogo generale dell'attività liquidatoria appena trascorsa; ii) andamento economico della liquidazione; b) relativamente ai criteri di svolgimento della liquidazione, è stato osservato che le informazioni fornite sono sintetiche e concise così come riportato, prendendo in riferimento uno dei bilanci dove è stato possibile trovare l'informativa in analisi, nel box successivo.

Prospetto	Sezione	Contenuto
Relazione sulla gestione	Criteri di svolgimento della liquidazione e poteri dei liquidatori	L'Assemblea dei Soci del 4 ottobre 2010, all'unanimità, ha deliberato di sciogliere la Società e di metterla in liquidazione, nominando quale liquidatore della stessa l'Avv. ██████████, al quale sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Con la riconsegna degli impianti del 30 settembre 2012 la società non gestisce più gli impianti e quindi l'attività è dedicata esclusivamente alla liquidazione degli attivi.

Box 4 – Criteri di svolgimento della liquidazione

f) fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

L'aspetto in analisi merita particolare attenzione in quanto ha goduto di forte risonanza nell'ultimo anno. Infatti, con riferimento ai bilanci³ chiusi al 31.12.2019, l'emergenza da Covid-19 integrava, in modo evidente, un fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio, che non può non avere ricadute sulla redazione del bilancio, evidenziando l'importanza che assume questo tipo di disclosure nell'ambito della comunicazione d'impresa.

Con riferimento al campione oggetto di analisi, l'analisi ha evidenziato che esclusivamente il 56% delle imprese ha fornito informazioni in merito all'indicazione dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, così come richiesto dal paragrafo 5.2.1, lettera C (Figura 3.11).

³Ci stiamo riferendo ai bilanci in generale e non solo a quelli relativi alle imprese in liquidazione.




Figura 3.11 – Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

In particolare, analizzando i bilanci delle 57 aziende che hanno fornito informazioni relative ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio è stato osservato che, nella maggior parte dei casi, il contenuto delle informazioni si riferisce⁴ a:

- stipula di contratti per l'alienazione di gruppi significativi di beni sociali;
- cessione in blocco dell'azienda;
- definizione di contenziosi pregressi.

g) il bilancio iniziale di liquidazione e gli allegati obbligatori

Come in precedenza evidenziato, con specifico ed esclusivo riguardo alle imprese incluse nel campione per le quali è stato esaminato il primo bilancio annuale di liquidazione, l'esame ha inoltre riguardato gli allegati di cui al paragrafo 5.2.2 dell'OIC n.5. In proposito, il paragrafo da ultimo citato prevede che al primo bilancio annuale di liquidazione siano allegati:

- il bilancio iniziale di liquidazione (inserito nella nota integrativa);
- il verbale delle consegne ai liquidatori;
- la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento della società;
- il rendiconto della gestione degli amministratori.

Dall'indagine svolta è emerso che soltanto il 31% delle imprese ha indicato in nota integrativa il bilancio iniziale di liquidazione, ed allegato gli altri documenti sopra elencati al primo bilancio annuale di liquidazione (Figura 3.12).

⁴Non è stato trovato alcun riferimento all'emergenza COVID-19 in quanto i bilanci osservati si riferiscono a periodi antecedenti al 31.12.2019.




Figura 3.12 – Bilancio iniziale di liquidazione ed altri allegati.

h) prospetto di confronto

Al fine di una migliore descrizione e giustificazione dei criteri di valutazione di liquidazione rispetto a quelli utilizzati dagli amministratori ed indicati nel bilancio dell'esercizio precedente, il paragrafo 5.2.2 dell'OIC n.5 prevede altresì la rappresentazione nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione, attraverso un prospetto di confronto, per tutte le attività e le passività:

- dell'importo figurante nel precedente bilancio d'esercizio;
- dell'importo figurante nel rendiconto degli amministratori;
- di quello iscritto nel bilancio iniziale a seguito del mutamento dei criteri di valutazione;
- dell'importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio.

Con riguardo a quanto da ultimo esposto, l'analisi ha evidenziato che il 34% delle imprese facenti parte del campione esaminato non ha indicato in nota integrativa i valori delle attività e delle passività come richiesto (Figura 3.13).




Figura 3.13 – Prospetto di confronto.

In sintesi, i risultati dell'analisi appena condotta conducono ad una valutazione negativa relativamente al grado di compliance dei bilanci di liquidazione esaminati con i principi ed i criteri contenuti nell'OIC 5. Tale giudizio è dovuto, in particolare, alla compresenza di tre aspetti:

- a) in riferimento a tre⁵ dei nove criteri presi in esame, la maggioranza dei bilanci è risultata non compliant;
- b) per nessuno dei criteri presi in esame è stata rilevata l'osservanza da parte dell'intero campione;
- c) solo 4 bilanci (il 3,9% del totale campione) sono risultati compliant con tutti i criteri e principi esaminati.

4.3 L' analisi di correlazione

Con l'obiettivo di approfondire l'esame in merito alla qualità dei bilanci delle aziende in liquidazione ed i fattori determinanti della stessa, il paragrafo sviluppa una analisi di correlazione volta a misurare l'eventuale associazione esistente tra il grado di compliance (misurato attraverso la costruzione di due Score) ed alcune caratteristiche, di natura sia qualitativa sia quantitativa, delle aziende appartenenti al campione.

⁵La rilevazione dei costi e degli oneri di liquidazione (OIC 5, par. 4.3.2, Sez. C, n.3); i criteri di svolgimento della liquidazione (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C e D); la rilevazione dei costi e degli oneri di liquidazione (OIC 5, par. 4.3.2, Sez. C, n.3).

Diversamente da quanto proposto nei paragrafi precedenti, l'attenzione non è più rivolta ai singoli criteri contenuti nell'OIC n. 5, ma – attraverso la costruzione di due variabili (Score 1 e Score 2) – al complessivo grado di compliance di ogni singola azienda. A tal riguardo, per ogni osservazione, i criteri OIC n. 5 in esame⁶ sono stati convertiti in una variabile dummy che assume valore 1 se l'azienda ha osservato il criterio e valore 0 in caso contrario. Una volta completato tale procedimento, sommando, per ogni osservazione, il numero totale di punti assegnati ad ogni criterio e dividendolo per sette (numero totale dei criteri), si ottiene lo Score 1 che può variare da 0 (l'azienda non ha osservato nessuno dei criteri OIC 5 in esame) ad 1 (l'azienda ha osservato tutti i criteri OIC 5 in esame).

Diversamente, lo Score 2 fa riferimento alla mediana della distribuzione e non al numero dei criteri in esame. In particolare, sommando, così come fatto in precedenza, per ogni osservazione, il numero totale di punti assegnati ad ogni criterio, lo Score 2 è una variabile dummy che assume valore 1 se la somma è maggiore rispetto alla mediana delle osservazioni e valore 0 in caso contrario. In questo modo, è stato possibile dividere le aziende caratterizzate da un grado di compliance elevato da quelle contraddistinte da un basso grado di compliance.

La tabella seguente elenca e definisce le ulteriori variabili utilizzate per l'analisi di correlazione.

⁶I criteri considerati ai fini dell'analisi di correlazione sono 7: a) il fondo per costi ed oneri di liquidazione (OIC 5, par. 4.3.2, Sez. C, n.1); b) la rilevazione dei costi e degli oneri di liquidazione (OIC 5, par. 4.3.2, Sez. C, n.3); c) i criteri di valutazione applicati (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C); d) i compensi previsti per i sindaci ed i liquidatori (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C); e) i criteri di svolgimento e l'andamento della liquidazione (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C e D); f) i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 5, par. 5.2.1, lett. C).

Nome Variabile	Definizione
<i>Nord</i>	assume valore 1 se l'azienda ha sede legale al Nord
<i>Centro</i>	assume valore 1 se l'azienda ha sede legale al Centro
<i>Sud</i>	assume valore 1 se l'azienda ha sede legale al Sud
<i>Soe_Pub</i>	assume valore 1 se l'azienda è una società pubblica
<i>Tot_Activo</i>	Totale attivo
<i>Tot_Passivo</i>	Totale Passivo
<i>Tot_PN</i>	Totale Patrimonio netto
<i>Tangibility</i>	Rapporto tra Immobilizzazioni e Totale Attivo
<i>CC%</i>	Rapporto tra Cap_Circ e Tot_Activo
<i>Crediti%</i>	Rapporto tra il totale crediti e Tot_Activo
<i>Rim%</i>	Rapporto tra le Rimanenze e TotAttivo
<i>Leverage</i>	Rapporto tra Tot_Passivo e Tot_PN

Tabella 1 – Definizione Variabili⁷⁻⁸

Una volta raccolte e definite tutte le variabili oggetto di studio, è possibile passare ai risultati relativi all'analisi di correlazione che sono riportati nella tabella successiva.

(1) Score 1	1.0000	
(2) Score 2		1.0000
(3) Nord	0.1552	0.1691 ⁺
(4) Centro	-0.0604	-0.0136
(5) Sud	-0.1268	-0.1866 ⁺
(6) Immobiliare	-0.3505 ⁺	-0.2127 ⁺
(7) Servizi	0.1800	0.1216
(8) Industriale	0.0498	-0.0136
(9) Finanziario	0.2396 ⁺	0.2140 ⁺
(10) Commerciale	0.0935	0.0821
(11) Soe_Pub	0.1369	0.0033
(12) Tot_Activo	0.0979	-0.0368
(17) Tot_Passivo	0.0979	-0.0368
(18) Tot_PN	0.1362	0.0902
(19) Tangibility	0.0379	-0.0300
(21) CC%	-0.0483	0.0102
(22) Crediti%	0.0808	0.0679
(23) Rim%	-0.3013 ⁺	-0.2124 ⁺
(24) Leverage	0.1452	0.0191

Livello di significatività al 10%

Tabella 2 – Matrice di correlazione⁹

⁷Per una questione di sintesi e chiarezza, la tabella non comprende le variabili relative al settore già ampiamente descritte (si veda par. 3.1).

⁸I dati di natura anagrafica ed economica sono stati raccolti dal database on-line AIDA edito da Bureau van Dijk

⁹Per una questione di sintesi e chiarezza, la matrice di correlazione mostra i risultati relativamente alle sole variabili di interesse (Score 1 e Score 2) e non anche le correlazioni tra le diverse fattori determinanti.

Prendendo in considerazione simultaneamente le variabili di compliance (Score 1 e Score 2), si evidenzia:

- una correlazione significativa e negativa tra gli Score ed il settore immobiliare;
- una correlazione significativa e negativa tra gli Score e la variabile Rim%;
- una correlazione significativa e positiva tra gli Score e le aziende appartenenti al settore finanziario.

Limitatamente allo Score 2, invece, le aziende del Sud sembrano essere contraddistinte da un minor grado di compliance.

Pur limitata ad una analisi di correlazione univariata e, dunque, non in grado di controllare per l'effetto esercitato simultaneamente da tutte le variabili né per una effettiva relazione di casua-effetto dei fattori analizzati, l'elaborazione statistica evidenzia una miglior disclosure delle aziende appartenenti al settore finanziario (legata, probabilmente, alla più intensa regolamentazione ed ai controlli più stringenti che le contraddistinguono), mentre le aziende appartenenti al settore immobiliare si caratterizzano per un minor grado di compliance rispetto al dettato dell'OIC n. 5. Entrambi gli Score, poi, mostrano valori negativi per aziende contraddistinte da un elevato rapporto delle Rimanenze di magazzino. Tale risultato potrebbe ovviamente essere guidato dal peso delle Immobiliari e dalla consistenza, prettamente in natura, del loro capitale circolante.

Il posizionamento geografico, infine, assume rilevanza (con una correlazione negativa) solo per lo Score n. 2.

5. Conclusioni

L'indagine condotta sul campione considerato ha consentito di individuare alcune tendenze di fondo, riscontrabili nella prassi, in ordine all'applicazione delle regole contabili specifiche previste dall'OIC n.5 in materia di liquidazione. A tal fine, come in precedenza evidenziato, l'analisi si è focalizzata sulle regole contabili contenute nell'OIC n. 5 che si contraddistinguono per una sostanziale differenziazione rispetto a quelle previste per la redazione del bilancio ordinario d'esercizio, nonché sulle caratteristiche proprie e specifiche previste per i bilanci di liquidazione.

Con riguardo al primo bilancio intermedio di liquidazione, è stata riscontrata una limitata sensibilità nella prassi all'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 5.2.2, relative all'allegazione del bilancio iniziale di liquidazione e degli altri documenti, nonché del prospetto di confronto. In merito, l'indagine ha evidenziato che circa un terzo delle società non adempie i citati obblighi di allegazione.

Da ciò sembra potersi desumere, verosimilmente, una limitata attenzione nella prassi alla procedura ed agli adempimenti che dall'accertamento di una causa di scioglimento della società conducono alla nomina dell'organo di liquidazione, ed al subentro di quest'ultimo a quello di amministrazione. Anche durante la fase della liquidazione, è stata riscontrata una limitata compliance all'OIC n.5, come nel caso dell'informativa relativa ai criteri di svolgimento e all'andamento della liquidazione, che è stata omessa da più di un terzo delle imprese considerate. Ancora più esiguo è poi il numero di imprese che hanno costituito uno specifico fondo per i costi e gli oneri della procedura, e che hanno poi correttamente rilevato detti costi attraverso la movimentazione del fondo stesso.

Più in generale, l'indagine ha evidenziato una ridotta qualità della rendicontazione economico-finanziaria delle imprese nella fase terminale della loro esistenza. Se, da un lato, ciò potrebbe essere in parte giustificato da una minore pressione esterna in termini di fabbisogni informativi da soddisfare, dall'altro potrebbe invece essere percepito come gap di trasparenza e/o di competenza nella rappresentazione delle dinamiche relative alla liquidazione.

Infine, considerando i risultati relativi all'analisi di correlazione descritti nei paragrafi finali, è stato osservato che le aziende appartenenti al settore finanziario si caratterizzano per una maggiore compliance ai criteri previsti dal OIC 5 rispetto alle aziende operanti nei restanti settori, in particolare per le aziende del settore immobiliare (per le quali, invece, si evidenzia una correlazione significativa con segno negativo). Inoltre, sempre per quanto concerne l'analisi di correlazione, ma facendo riferimento agli aspetti di natura economicopatrimoniale, è stato osservato che le aziende con una forte incidenza delle rimanenze sul totale degli investimenti sono associate ad un minore grado di compliance. Un parziale segno di correlazione negativa si riscontra per le aziende del Sud.

Tenuto conto dell'emergenza da Covid-19 e dell'impatto che questa sta avendo e avrà sulle imprese negli anni a venire, detta tematica è divenuta di assoluto interesse e di necessaria attualità. Considerato che, con ogni probabilità, saranno le imprese di minori dimensioni ad essere prevalentemente colpite dalla crisi, come ulteriore sviluppo dell'indagine si ritiene in futuro di approfondire e di focalizzare l'attenzione sulla qualità della rendicontazione economico-finanziaria delle PMI nella fase della liquidazione.

**OSSERVATORIO DEI BILANCI
E DELLA COMUNICAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA**

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 59
00185 ROMA (RM)
E-MAIL: INFO@OSSERVATORIOSUIBILANCI.IT
WWW.OSSERVATORIOSUIBILANCI.IT



ORGANISMO
ITALIANO DI
CONTABILITÀ



Università
degli Studi di
Messina



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

